COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA

P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano
TEL. 0382/64001 – 64002 FAX 0382/615581
Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it
www.comune.landriano.pv.it
P.I. 00414560185

CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRI ESTIVI E INVERNALI) DEGLI ALUNNI RESIDENTI IN LANDRIANO E FRAZIONE PAIRANA PER IL PERIODO 01.09.2026-31.07.2032

CIG: BB0225CF81

CPV: 60130000-8

(Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento del servizio di trasporto scolastico **con autista e accompagnatore** forniti dalla Ditta Appaltatrice, da effettuarsi sul territorio comunale verso i Plessi scolastici ivi presenti a favore degli alunni delle scuole locali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, centri estivi e invernali.

In sede di offerta tecnica la Ditta dovrà indicare un numero di chilometri aggiuntivi (**rispetto al minimo di 350 km annui**) per uscite didattiche da eseguire gratuitamente, in ambito urbano ed extraurbano, durante l'anno scolastico per consentire agli studenti e al personale docente di partecipare alle iniziative organizzate dal Comune o dalla Direzione Scolastica.

I servizi vengono svolti mediante l'utilizzo di automezzi di proprietà della stessa ditta Appaltatrice, che si impegna a mantenere in buono stato di manutenzione e funzionamento.

Attualmente il servizio è svolto con uno scuolabus da 48 posti.

Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.

Nell'esecuzione del servizio nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli addetti al servizio, in quanto questi sono alle esclusive dipendenze dell'agenzia aggiudicataria e le loro azioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.

ART. 2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento ha durata di **6 (sei)** anni scolastici e precisamente 2026/2027 – 2027/2028 - 2028/2029 – 2029/2030 – 2030/2031 – 2031/2032.

La percorrenza media settimanale è di circa: Km 550 km (110 km x 5gg) dal lunedì al venerdì, per un totale complessivo annuo di 26.620 km.

I percorsi, il numero dei chilometri di ogni itinerario e il numero degli alunni trasportati sono da considerare indicativi, in quanto, nel rispetto del pubblico interesse, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare in ogni momento dell'anno scolastico quanto sopra riportato e di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti in caso di nuovi inserimenti o cancellazioni e di effettuare cambiamenti necessari in caso di deviazione di percorsi o di problemi collegati alla viabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva pertanto la possibilità di variare, ridurre o aumentare l'entità del servizio di trasporto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, nei limiti di un quinto del valore del contratto, a norma dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. La ditta appaltatrice dopo la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023 si impegna, se richiesto dal Comune, a continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque fino al subentro del nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni.

Il Comune si riserva la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico da e per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Landriano, nonché verso i centri invernali e estivi, è svolto mediante l'impiego di idonei mezzi di trasporto nella disponibilità dell'appaltatore, impiegati sulle linee di percorrenza, condotti da proprio idoneo personale. L'appaltatore mette a disposizione idoneo personale con funzioni di autista e di accompagnatore (**n. 1 autista e n. 1 assistente**).

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico: dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle scuole e nel rispetto degli stessi.

Sono esclusi i giorni previsti come festivi nel Calendario scolastico della Regione Lombardia o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle Autorità scolastiche in seguito alla cosiddetta "autonomia scolastica", ovvero quelli in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ed imprevisti indipendenti dal Comune di Landriano.

L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto ad espletare il servizio di trasporto degli utenti che nel mese di luglio, ed eventualmente agosto, frequenteranno i centri diurni estivi e durante la chiusura scolastica per festività natalizia frequenteranno i centri diurni invernali.

Il servizio va pertanto organizzato dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune di Landriano, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione prima dell'inizio dell'orario scolastico e alla fine della lezione devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Landriano declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

L'Ufficio Istruzione del Comune di Landriano, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà, dopo una verifica nella fase iniziale del servizio, gli itinerari delle linee di percorrenza da seguire, indicando località, scuole interessate, fermate e punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano di trasporto alunni.

Il piano di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

Possono essere oggetto di variazione anche gli orari di entrata e uscita dalle scuole nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze che sono preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.

Trattandosi di un servizio di trasporto alunni la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

A tal fine l'Ufficio Istruzione all'inizio dell'anno scolastico, e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari che dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, per garantire il normale

espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, alla Stazione Appaltante ed alle Scuole interessate.
Si allega piano dei trasporti settimanale di massima riportante fermate e articolazione degli orari suddiviso per le diverse scuole.

ART. 4 TRASPORTO PER GITE ED USCITE

La ditta appaltatrice deve garantire, su richiesta, il trasporto per gite e uscite didattiche in ambito urbano ed extraurbano in orario scolastico ed extrascolastico, per attività promosse o comunque sostenute dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo uscite per progetti di qualificazione scolastica, gite effettuate dai servizi extrascolastici), **il cui costo è ricompreso nel canone d'appalto**, nel limite del chilometraggio indicato nell'offerta tecnica presentata (aggiuntivo rispetto al minimo annuo richiesto di 350 km). La richiesta di gite/uscite sarà inoltrata alla sede indicata dalla ditta a mezzo pec almeno 5 (cinque) giorni prima dell'uscita.

Per ciascuna gita/uscita l'appaltatore dovrà fornire:

· la corsa di andata;

· la corsa di ritorno;

· eventuali spostamenti nel luogo di destinazione, se richiesti.

Per eventuali uscite didattiche/gite aggiuntive rispetto al kilometraggio risultante dall'offerta tecnica presentata e quindi **non ricomprese all'interno del canone di appalto** l'aggiudicatario per i servizi di cui sopra si impegna ad applicare le seguenti tariffe direttamente alle scuole IVA inclusa, differenziate sulla base del numero dei bambini partecipanti, fatturando i servizi direttamente alle scuole richiedenti:

Per gruppi fino a 25 bambini

a) Effettuazione in orario antimeridiano, con gli stessi mezzi utilizzati e nel rispetto degli orari del servizio di trasporto scolastico:

1) entro il territorio comunale – € 2,00 a bambino;

2) entro una percorrenza chilometrica di 50 chilometri (andata e ritorno) – € 3,50 a bambino;

3) entro una percorrenza chilometrica di 100 chilometri (andata e ritorno) – € 4,50 a bambino;

b) Effettuazione durante la giornata e quindi anche fuori dagli orari del servizio di trasporto scolastico, ed eventualmente svincolata dagli stessi mezzi:

1) entro una percorrenza chilometrica di 50 chilometri (andata e ritorno) – € 4,50 a bambino;

2) entro una percorrenza chilometrica di 100 chilometri (andata e ritorno) – € 5,50 a bambino;

Per gruppi oltre 25 bambini

a) Effettuazione in orario antimeridiano, con gli stessi mezzi utilizzati e nel rispetto degli orari del servizio di trasporto scolastico:

1) entro il territorio comunale – € 1,50 a bambino (andata e ritorno)

2) entro una percorrenza chilometrica di 50 chilometri (andata e ritorno) – € 2,50 a bambino;

3) entro una percorrenza chilometrica di 100 chilometri (andata e ritorno) – € 3,50 a bambino;

b) Effettuazione durante la giornata e quindi anche fuori dagli orari del servizio di trasporto scolastico, ed eventualmente svincolata dagli stessi mezzi:

1) entro una percorrenza chilometrica di 50 chilometri (andata e ritorno) – € 3,50 a bambino;

2) entro una percorrenza chilometrica di 100 chilometri (andata e ritorno) – € 4,50 a bambino;

Gli accompagnatori adulti delle scuole sono sempre esentati dal pagamento.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a:

✔ svolgere il servizio secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato, eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte;

✔ assumere il personale secondo le vigenti tipologie contrattuali, in regola in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale, fiscale e assicurativo;

✔ applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

✔ sottoporre a proprie spese il personale impiegato a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti dalla normativa per la specifica categoria di lavoratori;

✔ garantire la continuità del personale suddetto per tutto il periodo, per assicurare il regolare svolgimento del servizio, anche mediante opportune sostituzioni;

✔ rispettare gli orari scolastici, in entrata ed in uscita, i percorsi e le fermate concordati annualmente con l'Amministrazione Comunale;

✔ informare il personale individuato circa il mantenimento di un comportamento consono al servizio da svolgere (abbigliamento adeguato, utilizzo di un linguaggio corretto e cortese);

✔ garantire serietà e discrezione, non consumare cibi e bevande durante il servizio, non assumere sostanze psicoattive a vario titolo);

✔ esercitare una sorveglianza particolarmente accurata sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri.

La Ditta, nel sollevare il Comune da qualunque responsabilità in merito, non darà corso ad alcun trasporto senza essere assistita da un valido e idoneo contratto di assicurazione per i terzi trasportati, contratto i cui oneri sono a carico della Ditta appaltatrice ed i cui massimali di responsabilità civile devono essere i massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La Ditta appaltatrice dovrà dare notizia al Comune, nel modo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale sia la gravità degli stessi.

Non potranno essere trasportati alunni in numero superiore a quello fissato nella carta di circolazione.

.

ART. 6 AUTOMEZZI

La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le norme del Codice della Strada in base all'uso e all'omologazione del veicolo adibito al servizio.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto scolastico dovranno essere corrispondenti alle normative vigenti, essere omologati e idonei al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado che dovrà risultare dalla Carta di Circolazione, **nonché idonei al trasporto degli alunni disabili**, essere in regola con le revisioni generali ed annuali. Prima di impiegare un veicolo nel servizio dovrà essere depositata presso il Comune copia della carta di circolazione, del certificato di collaudo e dei certificati di assicurazione.

Per tutta la durata dell'appalto, la D.A. deve provvedere a:

- mantenere l'automezzo adibito al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione del veicolo su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio;
- effettuare il collaudo tecnico del veicolo (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente;
- garantire la continuità del servizio mediante la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo da parte della ditta partecipante) di mezzi, aventi le caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio, da destinare alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel

caso di avaria o loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione;

- effettuare la pulizia interna giornaliera e il lavaggio esterno almeno con cadenza quindicinale, nonché la sanificazione degli automezzi con frequenza mensile o con la diversa periodicità indicata nell'offerta tecnica presentata;

Gli automezzi che la Ditta aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla norma);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta pronto soccorso;
- estintore;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi e il personale di scorta in tempi e modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati e, comunque, entro un lasso di tempo di 30 minuti.

ART. 7 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), nell'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve rispettare i criteri ambientarli minimi approvati con D.M. 8 maggio 2012 e revisionati dal D.M. 17.06.2021 del Ministero dell'Ambiente pubblicato in GURI n. 157 del 02.07.2021 "Revisione Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" per l'ambito operativo di competenza (www.minambiente.it) ed utilizzare mezzi idonei al trasporto di persone tenuto conto anche dei percorsi e delle strade da percorrere. Nel contratto sono previste le seguenti clausole, in applicazione di quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi vigenti:

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. I veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

Verifica: l'aggiudicatario comunica le esigenze di ampliamento del parco veicoli nonché di sostituzione dei veicoli al direttore dell'esecuzione del contratto unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare. Entro trenta giorni dall'acquisto, dal noleggio o dal leasing di ulteriori veicoli, trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio ambientale (rif. scheda lett. E del DM del 17/6/21). Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di altra documentazione probatoria pertinente.

Grassi ed oli lubrificanti. La fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H del DM del 17/6/21), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

Verifica: l'affidatario con cadenza semestrale presenta un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti

ART. 8 PERSONALE

Il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada, in possesso della patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C). **Tutto il personale autista dovrà avere un'esperienza di lavoro nel trasporto pubblico, documentata, di almeno ventiquattro mesi alla guida di mezzi analoghi a quelli destinati dall'appaltatore al servizio.**

Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

• tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino); gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento del Comune di Landriano, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente;

• non abbandonare il veicolo;

• assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;

• non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate.

• adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);

• comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;

• non fumare sul mezzo e non assumere bevande alcoliche;

• indossare un abbigliamento decoroso;

• rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;

• tenere la velocità nei limiti di sicurezza;

• non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

• essere reperibile telefonicamente durante il servizio;

• verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;

• sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;

• consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni ai genitori o a persone delegate;

• controllare che sul mezzo siano trasportati gli utenti inseriti nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale e segnalare al Responsabile della Ditta la presenza di eventuali alunni non compresi nello stesso.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente e/o accompagnatore qualora da testimonianze e verifiche si rilevino gravi ed inadeguati comportamenti.

La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

La Ditta dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge per tutto il personale utilizzato, all'assicurazione dei mezzi utilizzati e dei passeggeri previste per legge con i massimali illimitati, depositando i relativi atti presso gli uffici comunali ad aggiudicazione avvenuta e comunque prima dell'avvio del servizio.

La Ditta appaltatrice dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, l'organigramma e i nominativi del personale addetto alla guida. L'elenco nominativo dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida D e Carta di Qualificazione Conducente – CQC, ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.

L'Affidatario dovrà indicare il nominativo di un referente responsabile, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia conoscenza del territorio del Comune e che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente ufficio comunale. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio e dovrà tempestivamente essere comunicata ogni sostituzione.
I conducenti dovranno essere identificabili mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e della D.A., al fine di agevolare il riconoscimento da parte dell'utenza.
La ditta dovrà assicurare altresì la presenza di personale di accompagnamento addetto all'assistenza degli alunni che dovrà vigilare sugli stessi, prestare loro aiuto e supporto nelle fasi di salita e discesa dal mezzo, assicurandosi che gli stessi siano presi in consegna dall'autorità scolastica all'arrivo presso il plesso scolastico e dal genitore o suo delegato, al rientro.
In ogni caso, la Stazione Appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

ART. 9 - LOTTA CONTRO ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE

Ai sensi dell'art. 25 bis del D.lgs. n. 313/2002, introdotto dal del D.lgs. 04/03/2014, n. 39, il datore di lavoro è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 nel caso in cui impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario ha l'obbligo di assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali vigenti.

Il concessionario si impegna ad assicurare per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Landriano risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 11 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA – D.LGS. N. 81/20028

La Ditta dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad impedire infortuni sul lavoro ed a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori utilizzati nello svolgimento dell'appalto. A tal fine è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia ed in particolare al rispetto ed all'attuazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

Per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, ai sensi del D.M. 31.01.1997 e successiva circolare n. 23 dell'11.03.97, occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.

ART. 12 - SCIOPERI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il diritto di sciopero dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

In caso di sciopero del personale dell'aggiudicatario, e/o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni o comunque non appena il concessionario abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

ART. 13 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, e telefonica all'Ufficio Istruzione del Comune di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (andata e/o ritorno). Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati. I numeri dei telefoni cellulari degli autisti devono essere depositati presso gli uffici comunali.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare la continuità del servizio e promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato trova applicazione l'art. 57 del D.lgs. 36/2023. Il Concessionario è pertanto tenuto a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario, sempreché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n.13).

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa deve, infatti, consentirsi un'applicazione elastica e non rigida della clausola sociale per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (fr. Cons. Stato, sez. V, 21.07.2021 n. 5483; sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615; V, 12 settembre 2019, n. 6148; V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142;). In applicazione del suddetto principio secondo la giurisprudenza appena citata l'aggiudicatario può apportare all'organigramma del precedente gestore propri aggiustamenti sia nel numero dei lavoratori da impiegare, che nelle ore, che nei livelli professionali

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – D.LGS. 196/2003

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm e i.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", e della deontologia professionale.

Il concessionario è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 19 del D.Lgs. 36/2023 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti amministrativi.

ART. 16 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

È posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle

cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
Conseguentemente, l'appaltatore esonera il Comune, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente venga intentata nei confronti del medesimo.
A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare, l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:
A) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:
• conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
• danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
• trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.
B) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi: l'impresa appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura assicurativa dai danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
• la polizza dovrà essere stipulata con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato e dovrà avere durata pari a quella dell'appalto;
• la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;
• la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'ufficio competente del comune di Landriano per iscritto copia della quietanza annuale del premio dovuto.

ART. 17 REVISIONE PREZZI
A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.
La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.
In tale evenienza:

a) sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;
b) l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
c) la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.
A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)
I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).
La revisione verrà applicata solo se viene registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente, e dovrà essere prevista la clausola anche nei contratti di subappalto.
In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi da erogare.
La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto Servizio trasporto scolastico -sulla base della variazione dei seguenti indici e parametri così ponderati
al 50 % Trasporto passeggeri su strada [0732];
al 50 % Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte [49];
I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it/ o http://dati.istat.it /

ART. 18 – CONTINUITA' DEI SERVIZI
L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi in caso di assenza per malattia, ferie e permessi degli operatori, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - PAGAMENTO DEI SERVIZI
Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge N. 136/2010), i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari specificatamente dedicati alle commesse pubbliche identificati dall'aggiudicatario con apposita comunicazione.

Per quanto riguarda i servizi oggetto della presente procedura il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolari fatture mensili; in allegato alla fattura dovrà essere trasmessa una nota di rendicontazione delle ore/attività relative al periodo di fatturazione.

L'Ente provvederà a liquidare la fattura previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile competente.

Il corrispettivo annuale del servizio non potrà superare l'importo dello stanziamento determinato, salvo preventiva autorizzazione del Comune.
L'Amministrazione appaltante corrisponderà alla D.A. unicamente la tariffa per il servizio effettivamente prestato.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La D.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Sono pienamente efficaci, ai fini della gestione del rapporto contrattuale, tutte le comunicazioni effettuate alla controparte per posta elettronica. Ciascuna delle parti di impegna a comunicare all'altra i propri recapiti di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del contratto, nonché eventuali problemi di funzionamento.

ART. 22 - APPLICAZIONE CODICE COMPORTAMENTO INTEGRATIVO

La ditta concessionaria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Landriano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la stessa si impegna a fare rispettare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Landriano", approvato con deliberazione di Giunta n. 157 del 19.12.2023, pubblicato in via permanente sul sito dell'ente.

ART. 23 - SUBAPPALTO

L'intendimento di avvalersi di eventuali subappalti deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge e verrà regolato secondo l'art. 119 D.Lgs. 36/2023, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Landriano.

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale del servizio, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993. Si applicano le riduzioni di legge.

L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 26 – PENALITA'

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'appaltatore del presente capitolato, nonché quelle conseguenti a Leggi e Regolamenti vigenti o emanandi, saranno accertate dagli Uffici Comunali, mediante verbale dei quali sarà data comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione Comunale.
L'appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica.
Trascorso inutilmente tale temine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate dal Responsabile del Servizio penalità previste nelle seguenti misure:

Mancata effettuazione del servizio: il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio, oltre ad una penalità di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. La penale di € 500,00 sarà addebitata alla Ditta Aggiudicataria anche per la mancata effettuazione parziale del servizio (mancata effettuazione dell'andata o del ritorno);

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, il Comune applicherà una penale:
- per ritardi tra 15 e 30 minuti pari ad € 150,00;
- per ritardi oltre i 30 minuti verrà applicata una penale pari ad € 300,00.

In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune;

Effettuazione del servizio in difformità dal piano di trasporto stabilito dalla Stazione Appaltante: per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto stabilito, il Comune applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni violazione. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale, mancato rispetto degli orari;

Penali attinenti ai veicoli: qualora la Ditta Aggiudicataria utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni violazione. Qualora, in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa, la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di 30 minuti, il Comune applicherà una penale pari ad € 500,00;

Penali attinenti al personale addetto: qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune

applicherà una penale pari ad € 250,00 per ogni violazione riscontrata. L'importo è aumentato della sua metà (pari ad € 500,00) qualora si versi in una situazione di recidiva. Qualora la violazione commessa sia attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena sarà pari ad € 1.000,00 per ogni violazione. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrogherà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti. Inoltre, qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, pari ad € 300,00 per ogni violazione;

In caso di scarsa o mancata pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione riscontrata.

ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice D.Lgs. 36/2023. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al successivo articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento ed esercizio del servizio;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- sia sottoposto al pagamento di più di tre penali nel corso di un anno scolastico;
- violi le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché le norme previdenziali e gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nel servizio;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti dalla normativa di settore;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento del Concessionario o apertura di altra procedura concorsuale;
- inosservanza grave e reiterata delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

Oltre alla dichiarazione di decadenza del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'appalto, inoltre, decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 28 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà dalle parti devoluta al Foro di Pavia, riconosciuto unico competente in via preventiva e previo accordo delle parti.

La soluzione delle controversie potrà essere affidata ad una terna arbitrale, i cui componenti saranno nominati fra le parti, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Pavia.

ART. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata, fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa seconda classificata.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi della vigente normativa il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 31 - VERIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLI

La verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato e del contratto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale per la specifica attività in appalto. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

• potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;

• accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, se consentito dalla normativa vigente.

L'affidatario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Comune e ad ottemperare a tutte le richieste riguardanti l'esame degli automezzi (libretti di circolazione – assicurazioni – licenze - pulizia) e i requisiti degli addetti (patenti, certificati di abilitazione professionale, abbigliamento, etc.).

ART. 32 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Oggetto del trattamento

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Ditta affidataria è nominata RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Istruzioni documentate art. 28 comma III Reg. 679/16. Istruzioni per Amministratori di sistema Esterni

Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

Adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Ditta affidataria si attengano a procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";

Assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

Se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

Se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

La Ditta affidataria si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.

Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla vostra società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando

il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Gestione subappalti. Manleva

Il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

ART. 33-RICHIAMO AL D.M. 17 GIUGNO 2021 (Servizi di trasporto pubblico)

Per il trasporto scolastico, il riferimento normativo è il D.M. 17 giugno 2021 (Servizi di trasporto pubblico). L'applicazione dei CAM è obbligatoria ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
Relativamente al servizio in oggetto, viene applicata esclusivamente la parte "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE, SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA ... [...] "

- Promozione di veicoli puliti: I veicoli adibiti al servizio (acquistati, in leasing, locazione o noleggiati) devono essere conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi.
 Specifiche Tecniche Obbligatorie: I mezzi devono rispettare almeno la classe ambientale Euro VI (o motorizzazioni elettriche/ibride/metano).
- Sistemi di sicurezza: Obbligo di cinture di sicurezza su tutti i posti e sistemi di ritenuta per bambini.
- Monitoraggio: Sistemi per il controllo dei consumi e della guida eco-sostenibile

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare e certificare al direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'acquisto o noleggio, le caratteristiche ambientali dei veicoli impiegati per l'ampliamento o la sostituzione della flotta.

Grassi ed oli lubrificanti: La fornitura di grassi e oli per la manutenzione dei mezzi deve essere costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata (conformi a Ecolabel UE o etichette equivalenti UNI EN ISO 14024). L'affidatario è obbligato a presentare con cadenza semestrale un report che rendiconti le caratteristiche, i quantitativi e le fatture dei lubrificanti acquistati e utilizzati per l'esecuzione del servizio

ART. 34-RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Allegati: Piano di trasporto settimanale
Fermate scuolabus